

**Tribunale Torino, Sez. I, Sent. n. 103 dell'11 gennaio 2023**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
1 Sezione Civile  
Sezione Specializzata in materia di Impresa

Il Collegio costituito dai Signori Magistrati:

Dott.ssa Gabriella Ratti - Presidente

Dott. Edoardo di Capua - Giudice

Dott. Guglielmo Rende - Giudice relatore

nella composizione così prevista per la Camera di Consiglio del 14.1.2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. n. (*omissis*)/2016 tra:

D.B. in qualità di socia della società S. s.r.l. elettivamente domiciliata in Torino al corso Einaudi n. 18 presso lo studio degli avvocati Davide (*omissis*) del Foro di Torino rappresentanti e difensori  
parte attrice

e

C. Ing. M. elettivamente domiciliato in Torino al corso Vittorio Emanuele II n. 108 presso lo studio dell'avvocato (*omissis*) del Foro di Torino rappresentante e difensore  
parte convenuta

nonchè

S. s.r.l. elettivamente domiciliata in Torino al corso Duca degli Abruzzi n. 6 presso lo studio dell'avvocato (*omissis*) del Foro di Torino rappresentante e difensore

parte terza chiamata in giudizio ex art. 102 del c.p.c. quale litisconsorte necessario

OGGETTO: società a responsabilità limitata; responsabilità dell'amministratore ex art. 1176, 1218 e seguenti e 2476 del codice civile; risarcimento del danno; pagamento somme.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. L'oggetto del presente giudizio.

L'attrice D.B., in proprio quale socia della società S. s.r.l., promuove nel presente giudizio un'azione di responsabilità ex artt. 2932 e 2764 del codice civile nei confronti dell'ex amministratore della società Ing. M.C..

In particolare, l'attrice D.B. ha svolto le seguenti deduzioni di causa:

- 1) nell'arco temporale compreso tra il 1996 e il 2015, il convenuto Ing. C. ha esercitato in seno alla S. s.r.l. i più ampi poteri gestori nei più vitali settori aziendali: la produzione, la commercializzazione, lo sviluppo tecnologico, il controllo di gestione, gli acquisti, la gestione finanziaria, il controllo gerarchico sui dipendenti;
- 2) l'esercizio dei poteri sopra descritti è avvenuto in modo esclusivo da parte dell'Ing. C., il quale ha posto in essere diverse condotte di mala gestio;
- 3) in primo luogo, l'Ing. C. ha incassato contanti per l'importo di Euro 70.000,00 e assegni per ulteriori Euro 30.000,00 da parte di un cliente della S. s.r.l. (la società A.G.I.C. s.r.l.), i quali non risultano poi in alcun modo registrati nella contabilità della S. s.r.l.;
- 4) in secondo luogo, l'Ing. C. ha sottoscritto un contratto di distribuzione con il quale è stato attribuito alla società Z.G. s.r.l. un'esclusiva mondiale per la promozione e la vendita di un modello di macchina S.; tale contratto è stato poi sistematicamente violato dall'Ing. C. con la vendita e consegna di diverse macchine dello stesso modello ad aziende terze; la Z.G. s.r.l., in conseguenza della violazione dell'esclusiva, ha convenuto in giudizio la S. s.r.l. chiedendo un risarcimento danni pari ad Euro 500.000,00;
- 5) l'Ing. C. ha poi omesso tutte le idonee cautele volte a evitare la registrazione del marchio da parte del distributore americano M.M.I. e, successivamente, a inibirlo dall'utilizzo del marchio S. con la conseguenza che la S. s.r.l., ancora attualmente, non può vendere con il proprio marchio sull'intero territorio degli Stati Uniti d'America, con conseguenti irreparabili e ingenti danni dovuti a perdita di utile.

Il convenuto M.C., dal canto suo, dopo essersi ritualmente costituito in giudizio, ed aver argomentato in fatto e in diritto, deducendo in particolare la correttezza del proprio operato e la posizione marginale all'interno dell'azienda in riferimento alle vicende oggetto di causa, ha chiesto il rigetto integrale delle domande attoree.

## 2. L'integrazione del contraddittorio ex art. 102 nei confronti della società S. s.r.l.

Come sopra detto, la parte attrice D.B., in qualità di socia della società S. s.r.l., ha promosso il presente giudizio nei confronti dell'ex amministratore Ing. M.C. esercitando un'azione di responsabilità ex art. 2476 comma 3 del codice civile citando in giudizio, in un primo momento, il solo predetto convenuto M.C..

La causa è stata quindi assunta a decisione una prima volta e il Tribunale, in quella sede, ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio ex art. 102 del c.p.c. anche nei confronti della società S. s.r.l..

Invero, con ordinanza del 22.11.2019 il Collegio ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei termini di legge nei confronti della società S. s.r.l., con onere a carico della parte attrice D.B., nonché disposto la rimessione della causa sul ruolo d'udienza del giudice istruttore al fine della sua trattazione, osservando che erano medio tempore intervenuti sul punto due pronunciamenti della Corte Suprema di Cassazione che hanno affermato che nel caso di azione di responsabilità promossa dal socio ex art. 2476 comma 3 del cod. civ. sussiste litisconsorzio necessario con la società (v. Cass. sent. n. 10936/2016 e Cass. ord. n. 17493/2018).

In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che l'autonoma iniziativa del socio, riconosciuta dall'art. 2476 comma 3 del codice civile senza vincolo di connessione con la quota di capitale dallo stesso posseduta, non toglie che si tratta pur sempre di un'azione sociale di responsabilità, rifluendo l'eventuale condanna dell'amministratore unicamente nel patrimonio sociale e potendo solo la società (non il socio) rinunciare all'azione e transigerla, con la conseguenza che la sentenza eventualmente emessa in assenza di contraddittorio con la società cui riferisce l'azione, e quindi a contraddittorio non integro, è nulla (Cass. ord. n. 17493/2018);

A seguito della predetta ordinanza collegiale, la parte attrice ha quindi citato in giudizio anche la società S. s.r.l., la quale, una volta costituitasi in giudizio, ha di fatto aderito ai contenuti dell'azione promossa dalla socia D.B., deducendo ulteriori episodi di mala gestio astrattamente addebitabili al convenuto Ing. C.:

- a) l'asserito mancato controllo di gestione;
- b) l'omesso incasso dell'importo complessivo di Euro 79.000,00 quale prezzo residuo della vendita di un macchinario usato alla società terza M.S.;
- c) l'asserito mancato incasso dell'importo complessivo di Euro 46.110,95 quale prezzo residuo della vendita di un macchinario usato all'ulteriore società terza P.R..

La società S. s.r.l. e la socia D.B. hanno quindi rassegnato le medesime conclusioni sopra trascritte chiedendo la condanna del convenuto Ing. C. al risarcimento del danno asseritamente patito dalla medesima società S. s.r.l..

3. Sulla richiesta di integrazione del contraddittorio come formulata dalla parte convenuta Ing. M.C. nei confronti del terzo G.P..

In corso di causa, il convenuto Ing. M.C. ha richiesto l'autorizzazione alla chiamata in giudizio del terzo G.P., all'epoca dei fatti Presidente del C.d.A., nonché congiunto dei due soci di maggioranza della società (l'odierna attrice e la figlia S.P.), ritenendo lo stesso l'unico responsabile degli eventi per cui è causa in ragione della posizione direttiva (e comunque predominante) assunta all'interno della società.

L'istanza non è accoglibile, sia in ragione del fatto che la chiamata in causa di un terzo, a differenza dell'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 del c.p.c., involge valutazioni circa l'opportunità di estendere il contraddittorio ad altro soggetto ed è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, onde il relativo potere, comunque esercitato, in senso positivo o negativo, non può essere oggetto di censura (v., per tutte, Cass. n. 7406/2014 e Cass. 8491/2000), sia in ragione del fatto che nel caso in esame l'ulteriore estensione del contraddittorio si palesa idonea a ritardare e rendere più gravoso il processo ai sensi dell'articolo 103 comma 2 del c.p.c..

A ciò si aggiunga che gli addebiti rivolti dalla parte attrice, cui poi ha altresì aderito il litisconsorte necessario S. s.r.l., sono essenzialmente rivolti a contegni e comportamenti individuali del convenuto M.C., di modo che l'eventuale diniego della sua responsabilità comporta semplicemente il rigetto della domanda, senza la necessità della precipua individuazione del soggetto cui imputare effettivamente tali contegni.

4. L'istruttoria svolta.

L'odierna causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e l'assunzione della prova testimoniale.

5. Sul merito della causa.

Le domande di parte attrice e del litisconsorte necessario società S. s.r.l. sono solo parzialmente fondate e, pertanto, devono essere accolte nei limitati termini che seguono.

5.1. La società S. s.r.l. e la posizione del convenuto Ing. M.C..

La società S. s.r.l. è una società, avente sede legale in C. (A.) e contava - al termine dell'anno 2015 - n. 19 dipendenti.

Essa sviluppa costruisce e vende macchine per legatoria nel mercato domestico e internazionale.

All'atto dell'introduzione del presente giudizio le quote del capitale sociale della società S. s.r.l. erano così suddivise:

- 58,5 % = B.D.
- 21,5 % = S.P.
- 15 % = M.C.
- 5 % = P.V..

Il convenuto Ing. M.C., oltre ad essere socio della S. s.r.l., ha ricoperto nel tempo le seguenti cariche e ruoli in seno detta società:

- 1) consigliere di amministrazione dall'8.5.2000 al 19.7.2015;
- 2) amministratore delegato dall'8.5.2000 al 12.3.2015;
- 3) procuratore della società dal 12.5.1999 alla data della domanda (si vedano sul punto i docc. 2/A, 2/B e 3/A del fascicolo di parte attrice recanti visura camerale, visura anagrafica e deleghe conferite nel verbale di riunione del C.d.A. dell'8.5.2000).

Per quanto di interesse si evidenzia come nella seduta del giorno 8 maggio del 2000 il Consiglio di Amministrazione della società, composto dai signori G.P., M.C. e L.G., ha deliberato di nominare quali amministratori delegati tutti e tre i predetti componenti del C.d.A. (e quindi G.P., M.C. e L.G.). Il C.d.A. - fra l'altro - ha conferito al Presidente del C.d.A. (G.P.) tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione "con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli non delegabili per legge o statuto" (v. il verbale della seduta dell'8 novembre 2000 del C.d.A.).

Il C.d.A. ha anche deliberato di attribuire all'amministratore delegato Ing. M.C. "ad eccezione dell'assunzione o dismissione di dirigenti" diversi poteri, fra i quelli, del "sovrintendere all'andamento produttivo, commerciale, organizzativo e tecnico della società", dell'"acquistare, vendere e permutare macchinari, impianti, attrezzature, autoveicoli, mobili, merci, materiali e oggetti di fornitura, nonché di "vendere i prodotti della società, presentare offerte, firmare i relativi contratti nei confronti di qualsiasi ente, società o privato, adempiendo ogni occorrente formalità" (v. il verbale della seduta dell'8 novembre 2000 del C.d.A.).

A.C. sono stati altresì conferiti i poteri di "rappresentare la società - con ogni potere negoziale - nei confronti di imprese, italiane ed estere, per tutti i rapporti, attivi o passivi, di collaborazione, di licenza, produttivi e commerciali" nonché di "trattare e definire l'acquisizione, la cessione, la utilizzazione, in qualsivoglia forma di brevetti, processi di fabbricazione, licenza".

Infine, fra l'altro, sono stati conferiti al C. i poteri di esigere, incassare crediti somme assegni e qualsiasi altro titolo di credito, nonché di promuovere e sostenere azioni giudiziarie nell'interesse della società al fine del recupero dei crediti.

Peraltro, analoghi poteri sono stati altresì espressamente conferiti all'ulteriore amministratore delegato rag. L.G..

## 5.2. Sulla dedotta indebita distrazione della somma di Euro100.000,00.

L'attrice D.B. e la società S. svolgono, in primo luogo, nei confronti dell'odierno convenuto Ing. M.C., la seguente domanda:

"- condannare l'Ing. M.C. al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. e 1223 c.c. per violazione del suo obbligo di diligenza e correttezza nell'amministrazione della società - ex artt. 2392 c. e 2764 c.c. - per l'importo complessivo di Euro 100.000,00 a titolo di distrazione indebita di somme dovute alla società S. S.r.l. da parte della società A.G.I.C. S.r.l., oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo".

La domanda è parzialmente fondata.

Nel corso dell'istruttoria è stato escusso il testimone di parte convenuta N.C., dirigente della società A. grafiche I.C. s.r.l., il quale interrogato sui capitoli della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 del c.p.c di parte attrice come ammessi con ordinanza del 12.5.2017, ha testualmente dichiarato:

"Sul capitolo 28

("Vero che la frase "+ 70.000 contanti", riportata nel doc. 7 prodotto dalla controparte, è stata inserita successivamente da soggetti ignoti sulla fotocopia degli assegni siglata del sig. C. come ricevuta per la consegna dei tre assegni da Euro 10.000,00 cadauno ? "):

"No, non è vero. La somma riportata (complessivamente pari a Euro 100.000,00) è il corrispettivo pattuito fra le parti. La firma apposta agli assegni che mi si rammostrano è di mio padre I.C.. Questi pagamenti furono effettuati al fine di versare il prezzo per l'acquisto di un macchinario. Io avevo rapporti finanziari con P., e rapporti tecnici con C.. In totale abbiamo pagato Euro 100.000,00, di cui Euro 30.000,00 a mezzo assegni ed Euro 70.000,00 in contanti. Gli assegni sono privi dell'indicazione del beneficiario perché così mi fu chiesto da P..

La sigla sotto la dizione <per ricevuta> è del C.. Tanto lo posso affermare perché in tutti i rapporti avuti con loro è sempre stato C. a siglare tutto, anche se lui trattava solo delle questioni tecniche. Con noi P. non ha mai firmato niente.

Sul capitolo 29

("Vero che all'incontro del 26 agosto, in cui venivano consegnati i suddetti titoli a saldo di macchinari alienati dalla S. alla società A.G.I.C. S.r.l., il Sig. P. autorizzava espressamente la società A.G. a emettere assegni senza indicare il nominativo del beneficiario ?")

Si è vero, confermo le circostanze eccezionali fatte per la data perché leggo dal foglio che mi si rammostra che la data ivi indicata è quella del 26.5.2009; osservo infatti che è improbabile che ci siamo visti ad agosto. Confermo comunque che l'incontro c'è stato e lo ricordo.

Sul capitolo 30

("Vero che i tre titoli di cui al capo 30 venivano consegnati in data 26 agosto direttamente dal Sig. C. al Sig. G.P. ?")

"Si è vero; quanto alla data ho già risposto.

A. "P. che quel giorno sono stati consegnati, oltre agli assegni, anche i 70.000,00 Euro in contanti. Non ricordo materialmente a chi ho consegnato l'importo in contanti e gli assegni. R. che C. e P. erano insieme. Preciso anche che quando venivano da noi presso lo stabilimento il C. passava la maggior parte del tempo presso i macchinari per risolvere le problematiche tecniche manifestate dalle macchine. Non ricordo se nel momento in cui ho consegnato il denaro c'era C. anche nella stanza. Confermo che P. e C. quando venivano presso lo stabilimento venivano sempre insieme".

A domanda del procuratore di parte attrice:

"gli ordini che noi effettuavamo li inviavamo tutti via mail. Confermo che tutte le questioni tecniche le trattavamo con C.. Tutti gli aspetti finanziari li trattavamo invece con il solo P. che era colui che decideva se le condizioni economiche proposte andavano bene o meno";

"l'incontro di cui sopra è avvenuto a Casoria presso gli stabilimenti di A.G.. Non era presente la sig.ra P.V.. C'erano invero sia P. sia C.. Anche in quella occasione C. si è occupato solo dei problemi delle macchine. Quanto alle condizioni economiche, anche in quella occasione abbiamo trattato solo con P. il quale era il soggetto che aveva il potere decisionale di dire sì o no; per noi di A.G. il C. era solo una figura tecnica.

A domanda del giudice: "non so dire di chi sia la calligrafia apposta sotto gli assegni. Potrebbe essere di una segretaria oppure anche mia. Sicuramente è di qualcuno di noi, di A.G., perché furono fatte le fotocopie e poi aggiunti gli appunti di cui mi si chiede".

In atti sono state depositate sub doc. n. 7 del fascicolo di parte attrice le fotocopie di n. 3 assegni da Euro 10.000,00 come sopra menzionati con in calce al foglio fotocopiato l'aggiunta della dizione "+ 70.000 contanti" con accanto la dizione "Per ricevuta" vergata dal convenuto M.C.:

Omissis

A fronte delle dichiarazioni testimoniali del teste C., della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, nonché di tale ultima chiara evidenza documentale, dalla quale si evince che materialmente la somma di Euro 70.000,00 è stata incassata dal convenuto M.C., così come (evidentemente) i tre assegni da Euro 10.000,00 ciascuno (che non recavano l'indicazione del beneficiario e, dunque, si deve presumere che siano stati incassati dal materiale prenditore), il Collegio ritiene dunque provata

la dedotta distrazione, e ciò in considerazione del fatto che a fronte dell'avvenuta materiale apprensione della complessiva somma di Euro 100.000,00 non è corrisposto alcun versamento nelle casse della società, così come alcuna annotazione contabile.

Sussiste pertanto la responsabilità del convenuto M.C. per tale ammanco, in quanto egli non solo in allora era l'amministratore delegato della società ma è stato altresì il soggetto che materialmente ha ricevuto il pagamento operato dalla società terza A.G.I.C. s.r.l., senza tuttavia versarlo nelle casse sociali.

Il Collegio, tuttavia, in considerazione delle risultanze probatorie come sopra descritte, e, segnatamente, in considerazione dell'esito della prova testimoniale, ritiene di imputare il danno patito dalla società S. s.r.l. (consistente nel mancato incasso della somma di Euro 100.000,00) all'odierno convenuto M.C., nella sola misura del 50% (e quindi per la sola somma di Euro 50.000,00), giacché appare evidente che in allora nella gestione dei rapporti contrattuali e finanziari intercorsi con la società terza A.G.I.C. s.r.l. i due amministratori delegati G.P. e M.C. hanno agito di comune accordo di modo che non pare affatto verosimile che l'odierno convenuto non abbia concertato con il P. l'effettiva destinazione della somma incassata, data la presenza - al momento dell'incasso della somma in questione - anche del P. e il pieno coinvolgimento dello stesso nella trattativa circa gli importi da ricevere per la compravendita dei macchinari e dei servizi di assistenza di cui trattasi.

Il Tribunale ritiene, pertanto, sia per aderenza alla concreta dinamica dei fatti per cui è causa, sia per ragioni di equità, di imputare il danno in parola all'odierno convenuto nella sola quota ideale del 50 %.

Il convenuto Ing. M.C. va dunque condannato al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore della società S. s.r.l., della somma di Euro 50.000,00 oltre interessi legali dalla data del 26.8.2009 (giorno della materiale percezione delle somme non versate nelle casse sociali) e sino all'effettivo esborso.

5.3. Sulla dedotta responsabilità in riferimento al giudizio celebrato innanzi al Tribunale Ordinario di Vercelli radicato dalla società Z.G. s.r.l. nei confronti della S. s.r.l..

L'attrice D.B. e la società S. chiedono poi l'accoglimento della seguente domanda:

"- condannare l'Ing. M.C. al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. e 1223 c.c. per violazione del suo obbligo di diligenza e correttezza nell'amministrazione della società - ex artt. 2392 c. e 2764 c.c. - per l'importo complessivo di Euro 163.230,68 in conseguenza della condanna nei confronti della S. S.r.l. relativa al procedimento R.G. n. 1925/2014 innanzi al Tribunale di Vercelli radicato dalla Z.G. S.r.l. o altro veriore determinando, anche in via equitativa".

E' stata depositata in atti la sentenza n. 410/2018 del Tribunale Ordinario di Vercelli con la quale la società S. s.r.l. è stata condannata al pagamento della somma di Euro 101.497,29 in favore della società terza Z.G. s.r.l. a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale a cagione della violazione del diritto di esclusiva di vendita concesso alla predetta società Z.G. s.r.l. con l'accordo commerciale del 22.12.2011 in relazione alla cucitrice a filo refe modello F1088 nonché dell'impegno a vendere il prodotto cennato alla sola Z.G. s.r.l..

In particolare, la sentenza in discorso ha accertato l'avvenuta vendita della macchina F1088, con violazione del relativo patto di esclusiva, alle seguenti società:

(v. pagina 5 della sentenza n. 410/2018 del Tribunale Ordinario di Vercelli).

La responsabilità di tale esborso monetario imposto alla S. s.r.l. dal pronunciamento del Tribunale Ordinario di Vercelli è imputabile all'odierno convenuto M.C. in ragione delle seguenti considerazioni:

1) il convenuto Ing. M.C. ha sottoscritto quale rappresentante legale della S. s.r.l. l'accordo commerciale del 21.12.2011 dal quale deriva il diritto di esclusiva fatto valere dalla società terza Z.G. s.r.l.;

2) il convenuto Ing. M.C. ha sottoscritto i contratti di vendita del macchinario F1088 intercorsi con la società britannica P.B.S. LLP (v. il doc. n. 2A del fascicolo del litisconsorte necessario S. s.r.l.), con la I. S.p.A. (v. il doc. n. 2D del cennato fascicolo di parte), nonché con la R. s.r.l. (v. il doc. n. 2F del cennato fascicolo di parte); egli ha altresì inviato la mail del 22.10.2012 di conferma e accettazione dell'ordine da parte della C. s.r.l. (v. il doc. n. 2C del fascicolo del litisconsorte necessario S. s.r.l.);

3) il convenuto rivestiva in allora la carica di amministratore delegato della società S. s.r.l. Dunque, il convenuto non solo era amministratore di diritto e di fatto della S. s.r.l. ma anche presieduto alla stipula di tutti gli atti contrattuali attinenti alla vicenda qui esaminata (tanto il contratto dal quale è sorto il diritto di esclusiva, quanto i singoli contratti di vendita che hanno violato il predetto diritto di esclusiva) e, pertanto, al convenuto medesimo deve essere imputato il danno subito dalla S. s.r.l. consistente nel risarcimento del danno richiesto e ottenuto dalla Z.G. s.r.l. a seguito dell'instaurazione di apposita vertenza giudiziaria.

Peraltro, anche in questo caso il Tribunale ritiene di imputare il danno complessivo all'odierno convenuto per la sola quota ideale del 50% in considerazione del fatto che la gestione complessiva della società e dei rapporti commerciali e contrattuali in questione non era rimessa in via esclusiva alla persona del C..

Piuttosto, si deve ritenere che vi fosse una gestione condivisa con gli altri amministratori e, segnatamente, con il P.G. il quale era parimenti amministratore delegato e di fatto partecipava e concertava con lo stesso C. la direzione della società S. s.r.l..

Tanto lo si desume, fra l'altro, oltre che dalle dichiarazioni testimoniali (sopra richiamate) rese dal teste C., dalle dichiarazioni rese dal teste C.M., della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare.

In particolare, il testimone C.M. ha dichiarato quanto segue:

"Mi chiamo e sono C.M., nato a T. il (...), residente in (...), pensionato e agente di commercio, ho lavorato circa due o tre anni con la S., per un periodo poi ho lavorato anche per la Z.; vista la collaborazione fra le due aziende una pagava una parte dello stipendio, l'altra società l'altra parte, ciò è avvenuto nel 2013, nel 2014 e nel 2015. Sono circa due anni che non lavoro più per loro.

Interrogato in prova diretta sui capitoli della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 del c.p.c di parte attrice come ammessi con ordinanza del 12.5.2017, testualmente dichiara:  
in merito alla posizione Z.G.F. s.r.l.

Sul capitolo 31

("Vero che qualsivoglia decisione in merito alla vendita dei macchinari oggetto del contratto concluso con la società Z. è stata indicata in modo esclusivo dal sig. P.G. ?"):

Viene mostrato al testimone il contratto di cui al doc. n. 9 del fascicolo di parte attrice recante il contratto del 22.12.2011 stipulato fra S. e Z.G. S.r.l.

"La proposta di collaborazione fra S. e Z.G. S.r.l. è avvenuta tramite un'iniziativa dell'ing. C. e dei fratelli Z.. R. che il P.G. all'inizio non era favorevole ma diede il consenso perché c'era anche da sfruttare la F.D. in G. in Dusseldorf; questa fiera si svolge ogni quattro anni. Z. aveva uno stand dove poteva essere esposta la macchina F 1088 della S. che si integrava perfettamente con le macchine della Z.. R. di aver partecipato a qualche riunione preparatoria del contratto. Vedendo la data dello stesso rettifico quanto sopra dichiarato circa il periodo di lavoro <a metà> fra Z. e S. che evidentemente non è iniziato nel 2013 ma nel 2011. Sono però sicuro di quanto ora dichiaro perché fu proprio la stipulazione del contratto fra S. e Z. che fece iniziare la mia collaborazione a metà fra le due aziende. Il mio compito era quello di promuovere i prodotti Z. che occupano il mercato del digitale e la cucitrice F 1088 che integrava perfettamente l'offerta della Z. completandola poiché in quel momento non vi erano sul mercato cucitrici adatte al digitale."

Sul capitolo 32

("Vero che il Sig. C. è stato estromesso da ogni decisione in merito alle trattative che hanno comportato la vendita di beni anche a società differenti dalla società Z. ?"):

"Per quello che so le decisioni all'interno della S. erano prese collegialmente dalla sig.ra V., dal F., dall'ing. C. e qualche volta anche dal P.. Quasi tutte le settimane ci si parlava con questi referenti per esaminare la situazione. Era un'azienda di 15 persone e quindi direi di tipo familiare. Il mio riferimento era l'ing. C.. A. un ufficio dentro la S. dove lavoravo sia per S. che per Z.. Ad esempio per i prezzi mi riferivo a Faronato con il quale dividevo l'ufficio, e poi all'ing. C.. R. che i primi mesi li ho passati a telefonare ai clienti presi da un elenco fornitomi dalla Z. per rappresentare ai clienti stessi l'esistenza di una nuova cucitrice per il digitale".

#### Sul capitolo 33

("Vero che quando il Sig. C. è stato edotto della circostanza che la vendita dei macchinari oggetto del contratto Z. avveniva anche verso altre società ha tentato di risolvere le problematiche che si erano verificate organizzando diversi incontri con i legali rappresentanti della Z. ?"):

"Sì è vero. Da quello che ricordo vi è stato un conflitto con Z. poiché vi erano state delle iniziative commerciali al di fuori della concessione di vendita data a Z.. R. ad esempio che la S. aveva portato la F 1088 in una fiera in Inghilterra appoggiandosi ad un altro venditore diverso da Z..

R. che dopo gli incontri promossi dall'ing. C. fu trovata un'ipotesi di accordo che poi però non si realizzò. Ho assistito a uno o due incontri aventi ad oggetto questo conflitto. Non ero presente però all'incontro finale in cui fu il P. a far saltare tutto. Tanto lo so poiché me lo hanno riferito entrambe le aziende, nelle quali ero presente".

#### Sul capitolo 34

(" Vero che ad ogni incontro con il personale della società Z., oltre al Sig. C., presenziava anche il Sig. P.? "):

"Sì è vero, per quello che so era presente alle riunioni. Non so se era stato presente a tutte le riunioni ma era certamente partecipe della vicenda".

#### Sul capitolo 35

("Vero che il Sig. G.P. ha inibito la conclusione della risoluzione transattiva della vertenza Z. ?"):

"Sì è vero. R. che nella riunione finale in cui si ruppero i rapporti fra le aziende fu il P.G. a non voler concludere la transazione in ordine alla quale invece vi era stato il consenso dell'ing. C..".

#### Sul capitolo 36

("Vero che quanto indicato al capo 36 avveniva nonostante il parere contrario del Sig. C. ?"):

"Sì è vero".

(v. il verbale dell'udienza del 9.10.2017).

Da tali risultanze processuali emerge un quadro probatorio chiaro e univoco nel senso di una amministrazione collegiale e congiunta fra più soggetti, fra i quali certamente il P.G. (in allora Presidente del C.d.A. con poteri specifici di amministrazione ordinaria e straordinaria della società), ciò da cui deve inferirsi, al pari di quanto sopra deliberato in ordine alla vicenda distrattiva dell'importo di Euro 100.000,00, e per le medesime ragioni, un'imputazione del danno di cui trattasi in una misura pari alla quota ideale del 50%.

Risulta infatti evidente che, sebbene gli atti formali siano stati sottoscritti dal convenuto Ing. C., la complessiva gestione della vicenda contrattuale afferente al diritto di esclusiva concesso alla società terza Z.G. s.r.l. è stata ideata e condotta di comune accordo con gli altri soggetti coinvolti nella direzione della S. s.r.l., ivi compreso il G.P. in allora Presidente del C.d.A..

Alla luce delle motivazioni ora esposte, il convenuto Ing. M.C. va dunque condannato al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore della società S. s.r.l., della somma di Euro 81.615,34 (= 163.230,68 : 2), ritenuta comunque congrua all'attualità, e valutata corretta la quantificazione del danno come esposta in atti (v., per tutti, pagina 19 e 20 della comparsa conclusionale ex art. 190 del c.p.c. di parte terza chiamata ex art. 102 del c.p.c. S. s.r.l.) oltre interessi legali dalla data della domanda e sino all'effettivo esborso.

5.4. Sulla dedotta responsabilità del convenuto Ing. M. in ordine all'asserita perdita subita dalla S. sul mercato statunitense.

La parte attrice D.B. e la società S. formulano la seguente domanda:

"- condannare l'Ing. M.C. al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. e 1223 c.c. per violazione del suo obbligo di diligenza e correttezza nell'amministrazione della società - ex artt. 2392 c. e 2764 c.c. - per l'importo complessivo di Euro 163.230,68 in conseguenza della condanna nei confronti della S. S.r.l. relativa al procedimento R.G. n. 1925/2014 innanzi al Tribunale di Vercelli radicato dalla Z.G. S.r.l. o altro veriore determinando, anche in via equitativa".

La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.

L'addebito formulato all'odierno convenuto Ing. C. consiste nell'aver consentito al distributore americano M.M.I.. la registrazione del marchi S. a proprio nome e nel non aver intrapreso azioni volte a tutelare l'uso indebito del marchio S. da parte del predetto distributore, il quale avrebbe sostituito la propria denominazione con quella della S. s.r.l..

Da ciò ne sarebbe derivata l'impossibilità per la società di espandersi nel mercato statunitense.

Sul punto appare dirimente osservare come il convenuto Ing. C. a far data dal 2012 non aveva alcuna specifica delega in materia di brevetti e marchi, materia questa che a ben vedere risulta addirittura espressamente esclusa dall'oggetto della delega conferita.

Sul punto si veda, fra l'altro, il verbale del C.d.A. del 29.4.2012 nel quale fra l'altro si legge quanto segue:

"(...) delibera (...)

Di attribuire all'Amministratore Delegato Signor C.M. tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con firma disgiunta con esclusione ndr, enfasi dell'estensore di quelliinderogabilmente riservati per Legge al Consiglio di Amministrazione e deiseguenti ndr, enfasi dell'estensore: l'assunzione ed il licenziamento dei dirigenti e qualunque pratica presso le competenti autorità italiane edestere per ottenere la concessione ed il riconoscimento di brevetti,privative, marchi industriali, assumere e concedere brevetti, marchi,privative, licenze di fabbricazione in nome e per conto della Società"

(v. il doc. n. 9 A del fascicolo di parte attrice).

A prescindere da ciò si evidenzia peraltro come le deduzioni di parte attrice e della D.S. s.r.l. siano del tutto lacunose, e comunque inidonee a fondare un accertamento di responsabilità in capo al convenuto, atteso che non sono evidenziati i precipui e specifici motivi per i quali, a prescindere da ogni altra questione fattuale, non sia stato possibile, anche successivamente alla risoluzione del contratto di distribuzione con la M.M.I.. contestare (sulla base della normativa statunitense) l'asserita indebita registrazione dei marchi S. s.r.l. negli U.S.A. e quale sia stato l'effettivo impedimento giuridico alla contestazione dell'indebito uso della denominazione sociale della S. s.r.l..

D'altra parte, dalla lettera prodotta sub doc. n. 5 del fascicolo di parte attrice (indirizzata dalla socia S.P. all'odierna attrice) si evince che il contratto di distribuzione con la M.M.I.. si è risolto per il ritardo nei pagamenti dovuti dal distributore alla S. s.r.l., e non già per ragioni legate ai titoli di proprietà intellettuale, e non si vede perché le ragioni di asserito nocumento (in considerazione del futuro negativo andamento delle vendite nel mercato statunitense) non debbano essere ricondotte nell'ambito delle conseguenze dell'interruzione del rapporto commerciale con la M.M.I., con eventuale addebito a carico di quest'ultima degli eventuali pregiudizi patiti.

5.5. Sulla dedotta responsabilità del convenuto Ing. M. in ordine all'asserito mancato controllo di gestione.

La parte attrice D.B. formula la seguente domanda: "art. 1218 c.c. e 1223 c.c. per violazione del suo obbligo di diligenza e correttezza nell'amministrazione della società - ex artt. 2392 c. e 2764 c.c. - conseguente al mancato controllo di gestione nel corso del proprio mandato in qualità di amministratore delegato nella somma che risulterà da idonea CTU".

La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.

La deduzione di parte attrice è del tutto generica, sia quanto all'an che al quantum della pretesa risarcitoria avanzata.

Invero, non viene in alcun modo indicato quale sia stato il comportamento lesivo e quale sia stata la modalità di gestione effettiva della società, gestione che comunque, è bene ribadirlo, non era imputabile al solo Ing. C., ma evidentemente anche agli altri amministratori e soci (e, segnatamente, ai soci di maggioranza di cui l'attrice era espressione), atteso che l'istruttoria svolta ha potuto appurare come le scelte direzionali e gestionali assunte in società erano largamente condivise e rimesse al concerto fra i predetto soggetti (soci e amministratori).

E - d'altra parte - l'evidenza del difetto di allegazione della domanda ora delibata si palesa chiaramente solo ove si osservi come la stessa Difesa dell'attrice rimetta all'espletanda c.t.u. richiesta in corso di causa il compito di individuare, non solo l'asserito nocumento patito dalla S. s.r.l., ma anche l'esistenza e l'adeguatezza di un sistema di controllo di gestione sui pagamenti ai fornitori, sui prezzi di acquisto, nonché sullo stoccaggio dei componenti e delle materie prime (magazzino) destinati alla produzione "che tenesse conto dei tempi e delle modalità di pagamento, dei prezzi di vendita e dei flussi di magazzino in uscita durante il periodo intercorrente tra il 2010 e il 2015".

Una siffatta richiesta istruttoria, oltre a svelare chiaramente il rilevato difetto di allegazione della domanda in parola, è evidentemente inammissibile giacché la c.t.u. non è un mezzo istruttorio a disposizione delle parti, avendo la precipua finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi già acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova, ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., ex multis, Cass. 7097/2005, Cass. 3343/2001 e Cass. 10871/1999).

5.6. Sul danno conseguente al mancato incasso del prezzo residuo della macchina usata compravendita alla società terza M.S..

La parte attrice D.B. e la società S. s.r.l. avanzano la seguente istanza:

"- condannare l'Ing. M.C. al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. e 1223 c.c. per violazione del suo obbligo di diligenza e correttezza nell'amministrazione della società - ex artt. 2392 c. e 2764 c.c. - per l'importo complessivo di Euro 79.000,00 imputabile al mancato incasso del prezzo residuo della macchina usata compravenduta a M.S. o altro veriore determinando, anche in via equitativa".

La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.

Appare invero decisivo rilevare come in atti sia stata versata sub doc. n. 14 del fascicolo di parte attrice la fattura recante specifica quietanza in relazione al credito in parola:

Omissis

La sottoscrizione recata in calce alla quietanza di pagamento è attribuibile al convenuto Ing. C., il quale, peraltro, non l'ha espressamente disconosciuta nel presente giudizio nelle forme di rito.

A fronte di tale quietanza, tuttavia, non si è avuta alcuna evidenza contabile di qualsivoglia pertinente versamento nelle casse sociali.

La sussistenza di tale quietanza ha quindi impedito (e impedisce anche all'attualità) alla società S. s.r.l. di procedere nei confronti della società M.S. s.r.l. per il recupero del credito, con conseguente evidente nocumento per mancato incasso del corrispettivo dovuto per la vendita del macchinario cui si riferisce la fattura.

Di tale danno deve pertanto rispondere l'Ing. C. in quanto amministratore della società e sottoscrittore della quietanza suddetta.

Alla luce delle motivazioni ora esposte, il convenuto Ing. M.C. va dunque condannato al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore della società S. s.r.l., della somma di Euro 79.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda e sino all'effettivo esborso.

5.7. Sul danno conseguente al mancato incasso del prezzo residuo della macchina usata compravenduta alla società terza P..

La parte attrice D.B. e la società S. avanzano la seguente istanza:

"- condannare l'Ing. M.C. al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. e 1223 c.c. per violazione del suo obbligo di diligenza e correttezza nell'amministrazione della società - ex artt. 2392 c. e 2764 c.c. - per l'importo complessivo di Euro 46.110,95 imputabile al mancato incasso del prezzo residuo della macchina usata e compravenduta a P.R. o altro veriore determinando, anche in via equitativa".

La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.

L'addebito rivolto all'ing. C. attiene all'asserita negligenza del predetto nel procedere nei confronti della società P.R. al fine dell'incasso del prezzo residuo dovuto alla S. s.r.l. per la compravendita di un macchinario usato.

La società P.R. è stata successivamente ammessa alla procedura di concordato preventivo, e ciò avrebbe, nella prospettazione attorea, pregiudicato le ragioni creditorie della S. s.r.l..

Sul punto è sufficiente osservare come le deduzioni attoree non indicano con esattezza quale sia stato l'asserito contegno che avrebbe dovuto assumere l'Ing. C. quale amministratore.

E invero in alcun modo è dimostrato quale comportamento avrebbe indotto il cliente P.R. a versare tempestivamente il dovuto.

A ciò si aggiunga che a fronte di un debitore in difficoltà diverse possono essere le strategie di gestione del credito commerciale, di modo che l'attendere il versamento del credito (in considerazione del negativo ciclo economico che attraversa il debitore ovvero in forza di altre motivazioni volte al mantenimento di buoni rapporti commerciali con il debitore momentaneamente inadempiente), piuttosto che l'agire sin da subito mediante precipue azioni giudiziarie volte all'escussione coatta del credito, non è di per sé condotta di mala gestio.

6. Sull'esito del giudizio e l'accertata responsabilità del convenuto Ing. C..

Alla luce della deliberazione sopra svolte domande cennate, l'ing. C. deve dunque rispondere dei nocimenti sopra valutati in ragione del combinato disposto di cui agli articoli 1176, 1218 e 2476 del codice civile.

E invero l'amministratore Ing. C. era tenuto ad adempiere il proprio mandato di amministratore con diligenza e perizia, dovendosi certamente ricomprendere fra i doveri a cui era obbligato quelli di versare tempestivamente nelle casse sociali le somme percepite dalle società terze nell'ambito delle ordinarie contrattazioni e di non rilasciare quietanze di pagamento se non in ragione dell'effettivo incasso degli importi oggetto di quietanza.

Si tratta di doveri minimi, rientranti nell'ordinaria diligenza professionale ex art. 1176 del c.c., comunque esigibili dall'amministratore di una società commerciale, il quale, a ben vedere, è tenuto ad adempiere al proprio mandato gestorio con la perizia minima richiesta nella conduzione di

un'impresa, ciò che richiede un'ordinaria e puntuale contabilizzazione, annotazione e formalizzazione dei flussi di cassa dell'azienda.

Gli amministratori di una società di capitali rispondono invero non con la diligenza del mandatario, ma in virtù della diligenza professionale esigibile ex art. 1176 comma 2 del c.c., per cui, in applicazione della "business judgement rule", le loro scelte sono insindacabili a meno che, valutate ex ante, risultino manifestamente avventate ed imprudenti (Corte di Appello di Torino, Sez. V - Sezione Specializzata in materia di Impresa, sent. n. 965 dell'8.9.2022).

Nel caso in esame non si tratta affatto di scelte discrezionali, bensì di doveri minimi di diligenza professionale, attinenti alla gestione ordinata dei flussi di cassa e delle relative annotazioni e formalizzazioni contabili.

7. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie, e le spese di lite.

Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.

Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle residue istanze istruttorie avanzate in atti, e non accolte in corso di causa, giacché non rilevanti al fine del decidere ovvero inammissibili (quanto, fra l'altro, alla richiesta di c.t.u.) per le ragioni già sopra esposte.

Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni riportate in dispositivo.

Stante l'esito del giudizio connotato da parziale soccombenza (le domande risarcitorie avanzate in atti sono state accolte solo in parte e per un importo largamente inferiore rispetto a quanto richiesto), il Tribunale ritiene - in quanto equo e conforme a legge - di dover procedere alla compensazione delle spese di lite per la metà del loro ammontare ai sensi dell'articolo 92 del c.p.c..

Sul punto va infatti richiamato il principio di diritto affermato dalla Corte Suprema di Cassazione secondo il quale la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (v., per tutte, Cass. ord. 20888/2018 e Cass. ord. 21684/2013).

La restante metà si liquida come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 2014 come aggiornato e modificato dal successivo D.M. n. 147 del 2022.

Va invero applicato il D.M. del 13 agosto 2022 n. 147 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2022) rubricato come "Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della L. 31 dicembre 2012, n. 247".

Il cennato D.M. n. 147 del 2022, entrato in vigore il 23.10.2022, prevede invero che "le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore".

Poiché le prestazioni professionali di cui trattasi comprendono l'esame e la registrazione del provvedimento conclusivo del giudizio e, quindi, si esauriscono successivamente alla pubblicazione della sentenza, nel caso di specie, va dunque effettivamente applicato il predetto D.M. n. 147 del 2022.

Tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M. e dei valori medi dello scaglione di riferimento alla luce dei risultati raggiunti (da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00), le spese in parola si liquidano secondo le seguenti analitiche voci:

1) fase di studio - Euro 2.600,00

b) fase introduttiva - Euro 1.600,00

c) fase istruttoria - Euro 5.600,00

d) fase decisionale - Euro 4.200,00

= per un totale di Euro 14.000,00.

= 50% = Euro 7.000,00.

Va infine disposto ai sensi dell'articolo 2476 comma 4 del c.c. che la società S. s.r.l. provveda in solido con il convenuto C. al rimborso delle spese di giudizio in favore dell'attrice D.B., come infra liquidate al capo n. 5 del dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:

1) Condanna il convenuto M.C. al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore della società S. s.r.l., della somma di Euro 50.000,00 oltre interessi legali dalla data del 26.8.2009 e sino all'effettivo esborso.

2) Condanna il convenuto M.C. al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore della società S. s.r.l., della somma di Euro 81.615,34 oltre interessi legali dalla data della domanda e sino all'effettivo esborso.

3) Condanna il convenuto M.C. al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore della società S. s.r.l., della somma di Euro 79.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda e sino all'effettivo esborso.

4) Rigetta tutte le ulteriori domande avanzate dalle parte attrice D.B. e dalla società S. s.r.l. nei confronti del convenuto M.C..

4) Condanna il convenuto M.C. alla rifusione, in favore della parte litisconsorte necessaria ex art. 102 del c.p.c. società S. s.r.l., delle spese di giudizio che liquida in Euro 7.000,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA, e CPA come per legge.

5) Condanna il convenuto M.C. alla rifusione, in favore della parte attrice D.B., delle spese di giudizio che liquida in Euro 7.000,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA, e CPA come per legge.

6) Dispone ai sensi dell'articolo 2476 comma 4 del c.c. che la società S. s.r.l. provveda in solido con il convenuto C. al rimborso delle spese del giudizio in favore dell'attrice D.B. come sopra liquidate al capo n. 5 del presente dispositivo.

Conclusione

Così deciso in Torino nella Camera di consiglio del 25 novembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 11 gennaio 2023.